

ACCREDIA L'ente italiano di accreditamento

***Panoramica sui nuovi decreti legislativi e
ricaduta in termini di nuove richieste di
taratura***

23 Aprile 2015

*Diego ORGIAZZI
Rosalba MUGNO*

Measuring Instruments Directive – MID

Dispositivi e sistemi con funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti, lealtà delle transazioni commerciali

Direttiva 2004/22/CE
(Measuring Instruments Directive – MID)

Direttiva 2014/32/UE
Rifusione della MID

Da recepire in Italia
entro 19 Aprile 2016

D.Lgs. n. 22,
22 febbraio 2007
Attuazione della MID

Valutazione della conformità
→ Commercializzazione e messa in servizio

Organismi notificati

Controlli (metrologici) successivi
→ Dopo la messa in servizio

Decreti Ministeriali
(MiSE)

Ministero dello Sviluppo Economico

Direttive MiSE

Regolamenti Unioncamere

UNIONCAMERE

CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA

ACCREDIA

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

XXIX Convegno dei Centri di Taratura Accreditati

2/30

Aprile 2015

Measuring Instruments Directive – MID

Allegato	Strumento di misura
MI-001	Contatori dell'acqua
MI-002	Contatori del gas e dispositivi di conversione del volume
MI-003	Contatori di energia elettrica attiva e trasformatori di misura
MI-004	Contatori di calore
MI-005	Sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua
MI-006	Strumenti per pesare a funzionamento automatico
MI-007	Tassametri
MI-008	Misure materializzate
MI-009	Strumenti di misura della dimensione
MI-010	Analizzatori dei gas di scarico

Measuring Instruments Directive – MID

Valutazione della conformità
→ Commercializzazione e messa in servizio



- Notified Bodies (NB) italiani per la 2004/22/EC (MID)

Body type	Name ▲	Products	Procedures	Articles/Annexes
▶ NB 0051	IMQ ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.	Water Meters (Annex MI-001)	Type-examination Declaration of conformity to type based on quality assurance of the production process	Annex B Annex D Annex F
▶ NB 0407	ISTITUTO GIORDANO S.P.A.		Declaration of conformity to type based on product verification	
▶ NB 0476	KIWA CERMET ITALIA S.P.A.	Measuring Instruments for Liquids Other than Water (Annex MI-005) - Fuel dispensers	Type-examination Declaration of conformity to type based on quality assurance of the production process	Annex B Annex D Annex F Annex G Annex H1
▶ NB 1273	CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (C.C.I.A.A. DI PRATO)		Declaration of conformity to type based on product verification	
▶ NB 2081	AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI		Declaration of conformity based on unit verification Declaration of conformity based on full quality assurance plus design examination	
▶ NB 2142	TIFERNOGAS SRL	Automatic Weighing Instruments (Annex MI-006)	Type-examination Declaration of conformity to type based on quality assurance of the production process	Annex B Annex D Annex D1 Annex E Annex F Annex F1 Annex G Annex H1
▶ NB 2213	Pa.L.Mer. Soc. Cons. a.r.l.		Declaration of conformity to type based on quality assurance of final product inspection and testing Declaration of conformity to type based on product verification	
▶ NB 2317	New Weighing Experts S.a.s.		Declaration of conformity based on product verification Declaration of conformity based on unit verification Declaration of conformity based on full quality assurance plus design examination	

Products	Procedures	Articles/Annexes
Active Electrical Energy Meters (Annex MI-003)	Type-examination Declaration of conformity to type based on quality assurance of the production process Declaration of conformity to type based on product verification Declaration of conformity based on full quality assurance plus design examination	Annex B Annex D Annex F Annex H1

Controlli (metrologici) successivi
→ Dopo la messa in servizio

Definizioni:

- **Controlli successivi**
 - Controlli metrologici (verificazione periodica e controlli casuali) eseguiti sugli strumenti dopo la loro messa in servizio
- **Controlli metrologici casuali**
 - Controlli metrologici legali, diversi dalla verificazione periodica, effettuati su strumenti in servizio, ivi compresi quelli effettuati in sede di sorveglianza
 - Il controllo mira all'accertamento del loro corretto funzionamento ed utilizzo

Definizioni:

- **Verificazione periodica**

- Controllo metrologico legale periodico effettuato sullo strumento, dopo la sua messa in servizio, secondo una periodicità definita o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi comportante rimozione di etichette o di ogni altro sigillo di garanzia anche di tipo elettronico

- Il controllo mira all'accertamento del rispetto di specifici requisiti secondo definite procedure

Controlli (metrologici) successivi
→ Dopo la messa in servizio

Contatori del gas:

- ✓ entro **15 anni** per i contatori a pareti deformabili;
- ✓ entro **10 anni** per i contatori a turbina e a rotoidi;
- ✓ entro **5 anni** per i contatori di altre tecnologie rispetto a quelle sopra indicate

Tipi di sistema di misurazione	Periodicità della verificazione Anni
Sistemi di misurazione su condotta	2
Tutti i sistemi di misurazione non specificamente indicati in altra parte della presente tabella, e precisamente: <ul style="list-style-type: none">- distributori di carburanti (eccetto i gas liquefatti)- sistemi di misurazione su autobotti per liquidi a bassa viscosità (< 20 mPa.s)- sistemi di misurazione destinati (al carico) allo scarico delle cisterne delle navi, delle autocisterne e dei vagoni cisterna*)- sistemi di misurazione per il latte- sistemi di misurazione destinati al rifornimento degli aeromobili	2

Measuring Instruments Directive – MID


Decreti Ministeriali

Controlli (metrologici) successivi
→ Dopo la messa in servizio

Decreti Ministeriali
(MiSE)

- Regolamenti concernenti i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi
 - Ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 22/2/2007
 - Ogni regolamento riguarda tipicamente uno degli «**allegati della MID**»
- Capo I: **CRITERI**
 - Per la verifica periodica
 - Errori massimi tollerati → fissati nel relativo allegato della MID
 - Per i controlli metrologici casuali
 - Per i soggetti incaricati dei controlli
- Capo II: **VERIFICAZIONE PERIODICA**
 - **Errori e incertezze degli strumenti campione;**
 - **Requisiti di taratura degli strumenti**
- Capo III: **LABORATORI/ORGANISMI**
 - Requisiti
 - Cambiati negli anni, evoluzione dei DM
 - Modalità di autorizzazione
 - Obblighi

Measuring Instruments Directive – MID Decreti Ministeriali



Measuring Instruments Directive – MID Decreti Ministeriali

DM MiSE n. 31 del 18/01/2011

DM MiSE n. 32 del 18/01/2011

- Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui **sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua**
 - «**Allegato MI-005**» della MID
- Quantità = volumi e masse
- Soggetti incaricati
 - Esecuzione della verifica periodica
 - Idonei laboratori autorizzati da Unioncamere
 - Requisiti gestionali e tecnici desumibili dalla normativa tecnica internazionale e comunitaria in materia di laboratori di prova
 - Esecuzione dei controlli casuali
 - Camere di Commercio

Measuring Instruments Directive – MID Decreti Ministeriali

DM MiSE n. 31 del 18/01/2011

DM MiSE n. 32 del 18/01/2011

- Procedura di verifica periodica
 - Per la taratura dei **campioni di prima linea (di riferimento)**, il laboratorio deve rivolgersi al servizio nazionale di taratura di un Paese membro di EA e ad un laboratorio di taratura da esso accreditato per la
- Errori ed incertezze
 - I serbatoi campione di volume e gli altri sistemi di misura campione utilizzati nella verifica periodica non devono essere affetti da un errore superiore ad un terzo dell'errore massimo tollerato previsto per la tipologia di controllo che si esegue un'ora
 - L'incertezza estesa di taratura del campione non deve essere superiore ad un terzo dell'errore ammesso sul campione stesso

Measuring Instruments Directive – MID Decreti Ministeriali

DM MiSE n. 31 del 18/01/2011
DM MiSE n. 32 del 18/01/2011

- Laboratori autorizzati
 - Unioncamere accerta l'indipendenza del laboratorio e di tutto il relativo personale, riscontrando la sussistenza dei requisiti applicabili descritti nella norma **UNI CEI EN ISO/IEC 17025**, con particolare riferimento al punto 4.1 (Organizzazione), nonché alla dotazione di strumenti e apparecchiature idonei
- Si intendono soddisfatti i requisiti generali di competenza dei laboratori di prova e taratura per i laboratori che, con specifico riferimento all'attività per la quale viene richiesta l'autorizzazione, rispondono ad almeno uno dei seguenti requisiti
 - a) Sono accreditati da un Organismo aderente all'E.A. firmatario dell'accordo multilaterale di mutuo riconoscimento
 - ⇒ Il relativo regolamento Unioncamere specifica «*accreditamento a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025*», citando esplicitamente ACCREDIA
 - b) Dispongono di un sistema certificato di gestione della qualità (UNI EN ISO 9001) - valutato da organismi accreditati a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 o equivalente - nel quale sia presente l'attività di prova di strumenti di misura
 - ⇒ E' comunque accettata una auto-dichiarazione di operare secondo un sistema qualità conforme alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005

DM MiSE n. 75 del 16/04/2012

- Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui **contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume**
 - «**Allegato MI-002**» della MID
 - Contatori del gas di portata massima $> 10 \text{ m}^3/\text{h}$
 - «Dispositivo di conversione»: costituisce una sottounità installata su un contatore del gas che converte automaticamente la quantità misurata alle condizioni di misurazione in una quantità alle condizioni di base
- Soggetti incaricati
 - Esecuzione della verifica periodica
 - Organismi che hanno presentato apposita Scia ad Unioncamere
 - ⇒ Non si parla più di «idonei laboratori» ma di generici «organismi»
 - ⇒ Si introduce la Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
 - Esecuzione dei controlli casuali
 - Camere di Commercio

DM MiSE n. 75 del 16/04/2012

- Procedura di verifica periodica
 - Gli **strumenti campione** utilizzati dall'organismo per eseguire la verifica periodica sono muniti di certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 765/2008 per la grandezza ed il campo di misura che gli strumenti sono destinati a misurare
 - ➔ Non si fa più riferimento a eventuali «campioni di lavoro»
 - Gli strumenti utilizzati per la misurazione delle grandezze pressione e temperatura sono sottoposti alla certificazione annualmente mentre quelli per la misurazione della grandezza umidità ogni 2 anni
 - Nel caso in cui la verifica del contatore del gas in servizio è effettuata con un contatore di controllo (**master meter**)
 - Deve essere munito di un certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008
 - Cadenza annuale

- Organismi
 - Al momento della presentazione della Scia l'organismo dichiara di operare in conformità alla norma **UNI CEI EN ISO/IEC 17020** (*Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione*) e rispetta i requisiti di cui al presente regolamento e alle altre norme applicabili
 - Se l'organismo non è già accreditato, entro 270 giorni dall'inizio dell'attività inoltra ad Unioncamere il **certificato di accreditamento** rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento
 - La Scia contiene la «*documentazione relativa alle procedure tecniche ed istruzioni con particolare riferimento a quelle relative alla verifica periodica ed alla **gestione dei campioni***»
 - Vigilanza:
 - L'organismo nazionale di accreditamento esegue la propria attività di sorveglianza sugli organismi accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020
 - Unioncamere ha la facoltà di effettuare controlli, purché non sovrapponibili nello specifico rispetto a quanto già verificato e documentato dall'organismo nazionale di accreditamento, salvo i casi in cui si ritenga comunque necessaria una verifica ulteriore

Measuring Instruments Directive – MID Decreti Ministeriali

DM MiSE n. 155 del 30/10/2013

- Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui **contatori dell'acqua e sui contatori di calore**
 - «**Allegato MI-001**» e «**Allegato MI-004**» della MID, rispettivamente
- Soggetti incaricati
 - Esecuzione della verifica periodica
 - Organismi che hanno presentato apposita Scia ad Unioncamere
 - Esecuzione dei controlli casuali
 - Camere di Commercio

DM MiSE n. 155 del 30/10/2013

- Procedura di verifica periodica
 - Gli **strumenti campione** utilizzati dall'organismo per eseguire la verifica periodica sono muniti di certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 765/2008 per la grandezza ed il campo di misura che gli strumenti sono destinati a misurare
 - Tale certificazione è ripetuta annualmente
 - Nel caso in cui la verifica del contatore dell'acqua in servizio e' effettuata con un contatore di controllo (*master meter*)
 - Deve essere munito di un certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008
 - Cadenza annuale

- Organismi
 - Al momento della presentazione della Scia l'organismo dichiara di operare in conformità alla norma **UNI CEI EN ISO/IEC 17020** (*Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione*) e rispetta i requisiti di cui al presente regolamento e alle altre norme applicabili
 - Se l'organismo non è già accreditato, entro 270 giorni dall'inizio dell'attività inoltra ad Unioncamere il **certificato di accreditamento** rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento
 - La Scia contiene la «*documentazione relativa alle procedure tecniche ed istruzioni con particolare riferimento a quelle relative alla verifica periodica ed alla **gestione dei campioni***»
 - Vigilanza:
 - L'organismo nazionale di accreditamento esegue la propria attività di sorveglianza sugli organismi accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020
 - Unioncamere ha la facoltà di effettuare controlli, purché non sovrapponibili rispetto a quanto già verificato e documentato dall'organismo nazionale di accreditamento, salvo i casi in cui si ritenga comunque necessaria una verifica ulteriore
 - La vigilanza sulle verificazioni periodiche effettuate dagli organismi è svolta dalla Camera di Commercio competente per territorio (fino all'1% su base annua)

Measuring Instruments Directive – MID

Decreti Ministeriali

Organismi incaricati delle verificazioni

Dal sito degli Uffici Metrici delle Camere di Commercio

<http://www.metrologialeale.unioncamere.it/content.php?p=10.4>

ELENCO LABORATORI STRUMENTI MID

Consulta, di seguito, gli elenchi dei Laboratori, suddivisi per tipologia di strumento.

[ELENCO ORGANISMI MID MI 001: CONTATORI DELL'ACQUA](#)

[ELENCO ORGANISMI MID MI 002: CONTATORI DEL GAS E DISPOSITIVI DI CONVERSIONE DEL VOLUME](#)

[ELENCO ORGANISMI MID MI 004: CONTATORI DI CALORE](#)

[ELENCO LABORATORI MID MI 005 SISTEMI PER LA MISURAZIONE CONTINUA E DINAMICA DI QUANTITA' DI LIQUIDI DIVERSI DALL'ACQUA](#)

[ELENCO LABORATORI MID MI 006 STRUMENTI PER PESARE A FUNZIONAMENTO AUTOMATICO](#)



Allegato MID	DM MiSE	Nr. Organismi
MI-001	n. 155/2013	0
MI-002	n. 75/2012	22
MI-004	n. 155/2013	0
MI-005	n. 32/2011	81
MI-006	n. 31/2011	17

Measuring Instruments Directive – MID

Decreti Ministeriali

Strumenti campione utilizzati dagli organismi incaricati delle verificazioni

Allegato MID	DM MiSE	Nr. Organismi
MI-001	n. 155/2013	0
MI-002	n. 75/2012	22
MI-004	n. 155/2013	0
MI-005	n. 32/2011	81
MI-006	n. 31/2011	17


→ Al momento **non risultano organismi** incaricati per le verificazioni di cui al MI-001
 → **1 LAT** accreditato per «**contatori d'acqua**»

→ Al momento **non risultano organismi** incaricati per le verificazioni di cui al MI-004
 → **Non ci sono nemmeno LAT** accreditati per «**contatori di calore**»

→ **20 LAT** accreditati per «**campioni di massa**»

- **2 LAT** accreditati per «**serbatoi campione**»
- Circa **50 organismi** tra i Clienti dei 2 LAT
- Circa **104 certificati** di taratura emessi (da 1 litro fino a 1000 litri)
- Circa **30 Camere di Commercio** tra i Clienti
- Circa **32 certificati** di taratura emessi

Dati: anno 2014



Measuring Instruments Directive – MID

Decreti MISE

Decreti Ministeriali
(MiSE)

Direttive MiSE

- **11 aprile 2013**

- Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verifica di **distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie**, di semplificazione e di armonizzazione tecnica alla normativa europea
 - Disposizioni e procedure tecniche finalizzate ad accertare il corretto funzionamento dell'associazione tra i distributori di carburante nazionali e i SSD (*self-service device*)

- **12 maggio 2014**

- Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verifica dei **dispositivi di conversione del volume**, di semplificazione e di armonizzazione tecnica alla normativa europea
 - Dispositivi di conversione del volume, associati ai contatori del gas (All. MI-002)
→ DM MiSE n. 75 del 16/04/2012
 - Disposizioni e procedure tecniche finalizzate ad accertare il corretto funzionamento dei dispositivi di conversione di volume
 - Requisiti del personale dell'organismo che effettua le verificazioni periodiche

Measuring Instruments Directive – MID Decreti MISE

Decreti Ministeriali
(MiSE)

- Disciplinano le condizioni di riconoscimento degli Organismi per l'avvio e lo svolgimento della verifica periodica
- Regolamenti disponibili (aggiornati all'Agosto 2014):
 - Regolamento per i laboratori che eseguono la verifica periodica degli strumenti di misura di cui al decreto ministeriale n. 31 del 18 gennaio 2011
 - Regolamento per i laboratori che eseguono la verifica periodica degli strumenti di misura di cui al decreto ministeriale n. 32 del 18 gennaio 2011
 - Regolamento per gli Organismi che eseguono la verifica periodica degli strumenti di misura di cui al decreto ministeriale n. 75 del 16 aprile 2012
 - Regolamento per gli Organismi che eseguono la verifica periodica dei contatori dell'acqua di cui al decreto ministeriale n. 155 del 30 ottobre 2013
 - Regolamento per gli Organismi che eseguono la verifica periodica dei contatori di calore di cui al decreto ministeriale n. 155 del 30 ottobre 2013


Regolamenti
Unioncamere

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico

Non-automatic weighing instruments (NAWI)

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico

Non-automatic weighing instruments (NAWI)



NAWI – Direttiva 2009/23/CE

- **Categorie di utilizzazione dei NAWI → determinazione della massa**
 - per le transazioni commerciali
 - per il calcolo di un pedaggio, di una tariffa, di una tassa, di un premio, di un'ammenda, di una remunerazione, di un'indennità o di un canone di tipo analogo
 - per l'applicazione di disposizioni legislative o regolamentari o per perizie giudiziarie
 - nella prassi medica nel contesto della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura
 - per la fabbricazione di medicine su prescrizione in farmacia e la determinazione delle masse in occasione delle analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici
 - determinazione del prezzo (in funzione della massa) per la vendita diretta al pubblico e la confezione di imballaggi prefabbricati
- **Definisce i **requisiti essenziali** per i NAWI negli utilizzi di cui sopra**
 - Progettazione e costruzione, classi di precisione, errori massimi tollerabili, ...
- **Definisce le modalità di **valutazione della conformità** a tali requisiti**
 - La valutazione viene eseguita da **Organismi Notificati**
 - La Direttiva fissa i criteri minimi per la designazione degli organismi

Carico				Errore massimo tollerabile
Classe I	Classe II	Classe III	Classe IIII	
$0 \leq m \leq 50\,000 \text{ e}$	$0 \leq m \leq 5\,000 \text{ e}$	$0 \leq m \leq 500 \text{ e}$	$0 \leq m \leq 50 \text{ e}$	$\pm 0,5 \text{ e}$
$50\,000 \text{ e} < m \leq 200\,000 \text{ e}$	$5\,000 \text{ e} < m \leq 20\,000 \text{ e}$	$500 \text{ e} < m \leq 2\,000 \text{ e}$	$50 \text{ e} < m \leq 200 \text{ e}$	$\pm 1,0 \text{ e}$
$200\,000 \text{ e} < m$	$20\,000 \text{ e} < m \leq 100\,000 \text{ e}$	$2\,000 \text{ e} < m \leq 10\,000 \text{ e}$	$200 \text{ e} < m \leq 1\,000 \text{ e}$	$\pm 1,5 \text{ e}$

NAWI – Direttiva 2009/23/CE

Organismi Notificati

Criteria di minima per la designazione, da parte degli stati membri, degli organismi incaricati dei compiti relativi alle procedure di cui all'articolo 9

- 1) Gli organismi devono disporre del personale, degli strumenti e delle apparecchiature necessari.
- 2) Il personale degli organismi deve avere le competenze tecniche e far prova di integrità professionale.
- 3) Gli organismi devono lavorare in modo indipendente da tutti gli ambienti, gruppi o persone aventi un interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico per quanto concerne l'effettuazione delle prove, la preparazione dei verbali, il rilascio dei certificati e la sorveglianza di cui alla presente direttiva.
- 4) Il personale degli organismi deve rispettare il vincolo del segreto professionale.
- 5) Gli organismi devono aver contratto un'assicurazione di responsabilità civile se la loro responsabilità civile non è coperta dallo Stato per legge.

Gli Stati membri devono verificare periodicamente la sussistenza delle condizioni di cui ai punti 1) e 2).

NAWI – Direttiva 2009/23/CE

Organismi Notificati

- Notified Bodies (NB) italiani per la 2009/23/EC (ex-90/384/EEC)
 - **97 organismi**
 - Camere di Commercio (o Uffici Metrici)
 - *«Period of validity of the notification: Unlimited»*
 - 1 laboratorio, anche LAT (147, LABCERT)

Valutazione della conformità

→ Marcatura CE



Organismi notificati

Body type ▲	Name ▲	Country ▲
▶ NB 0234	CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - C.C.I.A.A. DI FROSINONE	Italy
▶ NB 0226	CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - C.C.I.A.A. DI COSENZA	Italy
▶ NB 0278	CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - C.C.I.A.A. DI SAVONA	Italy
▶ NB 0208	CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - C.C.I.A.A. DI ASTI	Italy
▶ NB 0255	UFFICIO PROVINCIALE METRICO DI NUORO	Italy
▶ NB 0203	CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - C.C.I.A.A. DI ALESSANDRIA	Italy
▶ NB 0265	CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - C.C.I.A.A. DI PISA	Italy
▶ NB 0288	CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - C.C.I.A.A. DI TREVISO	Italy
▶ NB 0250	CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (C.C.I.A.A. DI MESSINA)	Italy
▶ NB 0290	CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - C.C.I.A.A. DI CATANIA	Italy

Product family, product /Intended use/Product range	Procedure/Modules	Annexes or articles of the directives
Non-automatic weighing instruments	EC verification EC type-examination EC unit verification	Annex II.3 Annex II.1 Annex II.4

NAWI – Direttiva 2009/23/CE

Valutazione della conformità

- Procedure:
 - **Esame CE del tipo**
Annex II.1: *EC type-examination*
 - **Dichiarazione CE di conformità al tipo** (garanzia della qualità della produzione)
Annex II.2: *EC declaration of type conformity*
 - **Verifica CE**
Annex II.3: *EC verification*
 - **Verifica CE dell'esemplare unico**
Annex II.4: *EC unit verification*
- Ove applicabile in funzione delle diverse procedure di valutazione, l'Organismo Notificato
 - Effettua gli esami e le prove atte a verificare la conformità del prodotto ai requisiti
 - Prove definite nelle eventuali norme armonizzate applicabili, o prove equivalenti

La maggior parte delle Camere di Commercio sono notificate per la sola «verifica CE»

- Si applica a **strumenti metrici**
 - Si intendono le misure di capacità diverse da quelle di vetro, terracotta e simili, nonché gli strumenti per pesare o per misurare diversi dalle misure lineari, la cui utilizzazione riguarda la determinazione della quantità e/o del prezzo nelle transazioni commerciali, ivi comprese quelle destinate al consumatore finale
- Disciplina la **verificazione periodica** degli strumenti metrici
 - Entro 60 gg dalla prima utilizzazione
 - Periodicità fissata
- Verificazione eseguita
 - dalle **Camere di Commercio** territorialmente competenti
 - anche da parte di **Laboratori** accreditati dalle Camere di Commercio (o alle stesse appartenenti) → D.M. (MAP) del 10 dicembre 2001

Periodicità della verificazione degli strumenti in funzione della categoria di appartenenza

CATEGORIA	PERIODICITÀ DELLA VERIFICAZIONE
masse e misure campione; misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna	5 anni
strumenti per pesare	3 anni
complessi di misura per carburanti	2 anni
misuratori di volumi di liquidi diversi da carburanti e dall'acqua	4 anni
misuratori massici di gas metano per autotrazione	2 anni
strumenti per la misura di lunghezze compresi i misuratori di livello dei serbatoi strumenti diversi da quelli di cui alle righe precedenti	4 anni

- Condizioni e modalità di **riconoscimento dell'idoneità dei laboratori** all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura
 - Condizioni giuridico-amministrative
 - Indipendenza
 - Condizioni tecnico-operative
 - Il laboratorio è **accreditato da un organismo aderente alla EA**, ovvero il laboratorio opera secondo **sistemi di garanzia di qualità** validati da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN 45012
 - Il laboratorio deve possedere **campioni di riferimento tarati**, con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali, **da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti all'EA** e adeguati alle caratteristiche metrologiche degli strumenti di misura da verificare
- ⇒ **295 laboratori autorizzati**, per tutti gli strumenti di cui al D.M. 182/2000

ACCREDIA L'ente italiano di accreditamento

Grazie dell'attenzione!

Rosalba MUGNO